

Allegato B

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA NELL'AREA DELLA MARGINALITÀ – CIG

L'anno duemilaventicinque (2026) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta,

Tra

- La Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, di seguito anche "SdS", rappresentata nella persona del Dr. Franco Doni in qualità di Direttore della SdS nato a Firenze (FI) il 16/07/1964 e domiciliato per la sua carica presso la sede della Società della Salute sita in Via dei Cappuccini n. 79 – 50053 Empoli (FI), codice fiscale 91014920507;

E

Casae Società Cooperativa Sociale - Impresa Sociale codice fiscale /partita IVA 06850380483_, con sede legale in Empoli, via Via Bartoloni 95 rappresentato da Marco Peruzzi nato a Fucecchio, il 11/04/1975, e domiciliato per la sua carica presso la sede della Casae Società Cooperativa Sociale - Impresa Sociale, RUNTS 21939 del 21/03/2022

PREMESSO

- che la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa è stata ammessa, in qualità di Soggetto attuatore, al finanziamento dei seguenti progetti a valere sulle risorse PNRR Missione 5 - "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sotto componente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale":
 1. Investimento 1.3, Sub-investimento 1.3.1 –Housing Temporaneo - CUP J74H22000270005;
 2. Investimento 1.1, Sub-investimento 1.1.2 – Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione degli anziani – Progetto CUP J74H22000240005;
- che all'interno delle progettazioni suddette sono stati attivate forme di coabitazione per i beneficiari al fine di sperimentare soluzioni abitative sostenibili che hanno coinvolto, per la progettazione Sub-investimento 1.3.1 –Housing Temporaneo - CUP J74H22000270005 persone in condizione di marginalità e vulnerabilità sociale e per la progettazione Sub-investimento 1.1.2 – Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione degli anziani – Progetto CUP J74H22000240005 anziani autosufficienti;

- che, originariamente, la scadenza prevista per le attività connesse con il PNRR Missione 5 componente 2 era il 31/03/2026 ma che con nota n. 15122 del 18/11/2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha dato indicazione di prosecuzione, per tutte le linee di (sub) investimento, fino al 30/06/2026;
- che pertanto, che alla data dal 01/07/2026 non è più possibile supportare i co-housing con le risorse PNRR e che risulta necessario inserirli nelle attività ordinarie dell'ente;
- che tra gli interventi che devono rientrare nelle attività ordinarie si inserisce il Sub-investimento 1.3.1 – Housing Temporaneo - Appartamento Post acuzie di Montelupo Fiorentino – per un massimo di 3 beneficiari;
- che la Cooperativa Casae ha presentato domanda (ns prot. n. 11814 del 01/07/2026) di inserimento dell'alloggio sito in Montelupo Fiorentino PNRR 1.3.1 Housing Temporaneo, Post-acuzie, nella Manifestazione di interesse per interventi di accoglienza in situazioni di emergenza abitativa approvata con determinazione dirigenziale n. 56 del 25/02/2022 tramite convenzionamento dell'appartamento stesso;
- che con deliberazione della Giunta N. 7 del 18/02/2025 è stato previsto che gli assegnatari di alloggi posti in strutture riconducibili alle comunità di tipo familiare all'art. 22, comma 1, della legge regionale n. 41/2005, gestite da Enti del Terzo settore e convenzionati con questa SdS possono essere chiamati a contribuire alle spese di gestione degli appartamenti sulla base della valutazione del Servizio sociale territoriale e della Commissione Emergenza abitativa;;
- Che con determinazione del Direttore n. _____ a seguito di istruttoria da parte della commissione, sono stati approvati i verbali della Commissione di cui all'art. _____ dell'Avviso, le strutture ammesse al convenzionamento e lo schema della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Oggetto

Con la presente convenzione la Cooperativa Casae si impegna a mettere a disposizione della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa la soluzione alloggiativa proposta prevede l'utilizzo di un appartamento sito nel comune di Piazza del Vetrai 3, interno 4 – Montelupo Fiorentino, destinato soggetti **senza dimora e in situazione di grave marginalità..**

ART. 2 – Prestazioni e tipologia di utenza

2.1 La Cooperativa CASAE si impegna a ospitare, su indicazione e progetto della Commissione Emergenza Abitativa, nuclei familiari che si collocano nell'area della vulnerabilità e marginalità sociale nei

rispetto delle caratteristiche e delle disponibilità della struttura ospitante, in situazione di emergenza abitativa nelle strutture di seguito elencate:

- Piazza del Vetrai 3, interno 4 – Montelupo Fiorentino

2.2. La soluzione alloggiativa proposta prevede l'utilizzo di un appartamento sito nel comune di Piazza del Vetrai 3, interno 4 – Montelupo Fiorentino.

L'appartamento D4 Post-acuzie è un trilocale ubicato al primo piano e costituito da una zona soggiorno/pranzo/cucina di 23 mq, da una camera di 14 mq, da una seconda camera di 10 mq circa, oltre a bagno e loggia. Complessivamente la superficie utile è di circa 59 mq, tutti i locali sono finestrati, compreso il bagno, e rispettano i requisiti delle norme igienico sanitarie; l'appartamento possiede i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione. Il bagno ha caratteristiche di accessibilità per persone con ridotte capacità motorie e la camera singola è dotata di letto ortopedico.

2.3 L'organizzazione di questa soluzione alloggiativa prevede che vi vengono destinati soggetti senza dimora e in situazione di grave marginalità in uscita da Pronto Soccorso o da Reparti Ospedalieri, che siano stati segnalati dai Servizi Sociali Professionali della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, in numero massimo di 3 ospiti.

2.4 L'organizzazione della struttura prevede la permanenza degli ospiti per una durata massima di sei mesi, con una presa in carico immediata e complessiva dei soggetti da parte dei Servizi Sociali territoriali e l'individuazione delle azioni da attivare per l'avvio all'autonomia, in ottica di un turn over frequente.

I termini temporali dei progetti di ospitalità sono definiti in sede di Commissione Emergenza abitativa. La Cooperativa Casae è coinvolta nella redazione del progetto, e ne diventa parte attuatrice per quanto di competenza.

2.5. L'Ente gestore si impegna affinché le prestazioni offerte nelle strutture oggetto della suddetta convenzione siano rese nei termini e secondo le modalità previste nella candidatura presentata con prot. n. 11814 del 01/07/2026.

Il gestore immobiliare si occuperà di garantire il funzionamento dell'alloggio in termini di affitto, utenze, spese e conguagli condominiali, manutenzioni ordinarie necessarie al corretto funzionamento dell'immobile, eventuali pulizie straordinarie dell'appartamento.

2.6 Azioni volte ad accrescere l'autonomia personale e sociale

Sono previste azioni volte ad accrescere l'autonomia personale e sociale del più ampio contesto del social housing Lux Living. Gli interventi prevedono

- in monitoraggio in itinere dell'andamento della gestione degli spazi abitativi, anche in ottica di contesto (condominio);
- coinvolgimento in attività di volontariato, socializzazione e/o per il proprio benessere psicofisico ed inclusione sociale fuori dalla struttura per stabilire connessioni con il territorio ospitante e costruire reti di solidarietà e comunità;

- azioni di mediazione abitativa per supportare gli ospiti in percorsi tesi a raggiungere l'autonomia abitativa

Art. 3 - Personale e competenze

La Cooperativa Casae per lo svolgimento delle prestazioni, di cui alla presente convenzione, dichiara di avvalersi di personale con specifica competenza per gli interventi cui è destinato nel rispetto dei parametri e delle professionalità previste dalla normativa vigente.

La Cooperativa Casae garantisce il rispetto della normativa regionale vigente per gli operatori dei Servizi Pubblici, in materia di tutela dei diritti dell'utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione da parte del personale impegnato.

L'Ente gestore può avvalersi altresì di volontari avendo cura di favorirne l'inserimento nelle attività.

Le risorse della comunità locale saranno attivate tramite il coinvolgimento attivo di organizzazioni utili per il progetto nei diversi ambiti che lo caratterizzano, tra cui

Saranno inoltre attivati collegamenti con le principali realtà associative e socio-assistenziali locali, con i servizi comunali (urp, ufficio scuola, ecc), con i sindacati e i servizi sanitari del territorio ospitante.

Art. 4 – Importo della retta

L'importo giornaliero della retta è determinato come di seguito indicato

28,00	3 adulti
27,00	2 adulti
25,00	1 adulto

La retta comprende:

- Costo del personale
- Costi di funzionamento, ovvero la copertura del costo dell'affitto, delle utenze stimate, degli acquisti per la gestione quotidiana (non vi sono i costi degli arredi né della ristrutturazione), della polizza a copertura dei rischi legati all'immobile, delle manutenzioni ordinarie;
- Costi generali, ovvero i costi di gestione amministrativa

Potranno essere previste forme di compartecipazione alle spese sulla base di criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta della Società della Salute n. 7 del 18/02/2025. La compartecipazione da parte dell'utenza una volta determinata sarà comunicata alla struttura che provvederà a fatturarla direttamente all'utenza. SdS provvederà a ricevere la fatturazione della sola quota di competenza.

Art. 6 - Organizzazione della struttura

All'interno della struttura è assicurata la presenza di un responsabile della struttura, che è tenuto a coordinare e controllare la gestione organizzativa della struttura e ad assicurare il rispetto di leggi e normative. Il responsabile è individuato nel Sig. MARCO PERUZZI

Art. 7 - Modalità di inserimento presso la struttura

La SdS utilizza i posti della struttura in base al bisogno e senza alcun vincolo. Gli inserimenti avvengono previa autorizzazione della Commissione Emergenza Abitativa della SdS Empolese Valdarno Valdelsa. Si precisa che tale percorso autorizzativo è condizione sine qua non per il pagamento delle rette da parte dell'ufficio amministrativo competente. In assenza di inserimenti da parte della SdS, l'Ente gestore valuterà, in accordo con la SdS stessa, l'opportunità di gestire gli accessi in modo autonomo in base alla normativa vigente. La SDS riconosce esclusivamente il corrispettivo giornaliero per i posti effettivamente occupati.

Art. 8 - Durata

La presente convenzione ha la durata dal 1 luglio 2026 al 31 dicembre 2026.

Eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti nel rispetto delle norme di legge in materia.

Art. 9 - Copertura assicurativa

La Cooperativa Casae è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi volontari e figure assimilabili, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza delle attività svolte. Pertanto le stesse dovranno garantire la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente e per i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti alle attività convenzionate, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che saranno a loro totale carico, con rinuncia di ogni diritto di rivalsa nei confronti della SdS.

L'Ente gestore si assume la responsabilità, senza riserve od eccezione alcuna, per i danni che dovessero derivare alla SdS, a terzi, a cose e persone, per fatti connessi alle attività oggetto di accordo.

L'Ente gestore dovrà essere in possesso di polizza assicurativa di copertura per Responsabilità Civile per danni a terzi (cose e persone) non inferiore ad euro 1.000.000,00 per singolo evento e per i prestatori d'opera o di lavoro (RTC/RCO) in conseguenza delle attività svolte per un massimale di 1 milione di Euro., e ne depositeranno una copia presso la SdS. Tali polizze costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, anche se non materialmente allegate.

Art. 10 – Rispetto della tutela della riservatezza dei dati personali e delle norme di trattamento degli stessi.

Le Associazioni assicurano di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto, da parte del personale impegnato nel servizio, della normativa vigente per gli operatori dei servizi pubblici, in materia di tutela dei diritti e della dignità dell'utenza, e il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione. In particolare, ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101

“ Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, la SdS, in forza del presente rapporto convenzionale, nomina per l'Ente gestore il legale rappresentante responsabile esterno del trattamento dei dati personali, i quale si obbligano a:

- trattare i dati ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto;
- adempiere agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;
- rispettare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali;
- informare sulle misure di sicurezza adottate e sulle eventuali successive modifiche;
- informare immediatamente la SdS in caso di situazioni anomale o di emergenza;
- nominare i propri incaricati al trattamento dati.

La SdS in qualità di Titolare del trattamento dati, informa le Associazioni che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 13 e 18 del D.Lgs n. 196/2003, tratterà i dati di cui è in possesso esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 11 - Rispetto del codice di comportamento dell'ente inviante.

La Cooperativa è tenuta a far osservare ai propri dipendenti, nell'espletamento della propria attività, i principi contenuti nel Codice di Comportamento adottato dalla SdS Empolese Valdarno Valdelsa con delibera Assemblea SDS n. 21 del 02/07/2018 pubblicato nel sito nella sezione amministrazione trasparente.

La violazione del Codice di Comportamento da parte del personale e dei volontari della Cooperativa può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto della convenzione, fatto salvo il diritto degli Enti al risarcimento dei danni subiti nell'ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.

Art. 12 - Incompatibilità e divieto di pantouflage

L'Ente gestore si impegna ad accertare e dichiarare che nessun soggetto del personale che opera presso la struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e ss.mm.ii. art.4 co. 7 e L. 662/1996 e ss.mm.ii. art. 1 co. 5 e co. 19. Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. a questa SDS entro il 31/01/2027. L'art. 1, comma 42, lett. l) della legge anticorruzione ha aggiunto all'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001 il comma 16 ter, il quale prevede che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”.

Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 53 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, è fatto divieto ai dipendenti della SDS che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente contratto, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso il soggetto.

Art. 13– Fatture del servizio e relativo pagamento

L'Ente gestore provvederà a emettere, mensilmente, fattura elettronica relativa al numero di persone ospitate nel servizio.

Le modalità ed i termini di pagamento per le fatture sono:

- il termine massimo di pagamento per la SdS è di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura;
- dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, sull'importo dovuto decorrono gli interessi moratori.
- Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n. 4 del 07.07.2011 e successive integrazioni, le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. L'Associazione si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, dichiarando che il conto corrente dedicato è il seguente BANCA POPOLARE DI LAJATICO Fil. Sovigliana IBAN: IT05S0523238170000000013961 e che su di esso operano le seguenti persone: MARCO PERUZZI.

Il CIG di riferimento della presente convenzione è il seguente: [] e dovrà essere riportato in ogni documento contabile.

- La SdS, ai fini del pagamento delle competenze dovute, acquisirà il documento unico di regolarità contributiva (DURC). La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui l'Associazione risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

Art. 14 – Monitoraggio, verifiche e controlli, inadempienze

I controlli su quanto disposto dalla presente convenzione da parte della SdS sono effettuati dal referente del progetto per la SdS.

Per la verifica delle strutture di accoglienza oggetto della presente convenzione la SdS si riserva la facoltà di accesso da parte della Referente del progetto con tempi e modalità condivise con le Associazioni.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione saranno contestate per iscritto e con fissazione di un termine congruo affinché siano rimosse. Trascorso tale termine senza che i contraenti abbiano ottemperato, la convenzione si intende risolta.

Art. 15 – Imposta di bollo e foro competente per la risoluzione di controversie

Ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Dlgs n. 117 del 3 luglio 2017 gli atti derivanti dall'applicazione della legge precisata sono esenti dall'imposta di bollo;

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso con spese a carico del soggetto richiedente la registrazione.

Per ogni eventuale controversia le parti si rivolgeranno al Foro di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la SdS Empolese Valdarno Valdelsa

Per la Cooperativa Casae